



## **CIRCOLARI, PARERI, RISOLUZIONI**

Chiarimenti sul credito d'imposta per attività di R&S

## **GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'**

Inerenza come presupposto per la deducibilità dei costi

Sanzionata la dichiarazione non veritiera sull'origine della merce

Esclusa la riduzione delle sanzioni in caso di indebita compensazione del credito

Peculiarità delle *holding* pure nella fiscalità internazionale

Presupposto della diretta iscrizione a ruolo

## **GIURISPRUDENZA DI MERITO**

Nulla la delega di firma "illimitata"

Verifica degli indici di vitalità nelle operazioni di fusione

---

## Chiarimenti sul credito d'imposta per attività di R&S

*Agenzia delle entrate – Risoluzione del 25 gennaio 2017, n.12/E*

L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di cumulare il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'art.3 del dl 23 dicembre 2013, n.145 (cd. Decreto Destinazione Italia) con i contributi concessi, per gli stessi investimenti, nell'ambito di discipline agevolative dall'Unione europea. L'Agenzia delle entrate, in particolare, ha chiarito che:

- il credito d'imposta è cumulabile con gli incentivi comunitari aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione che la somma dell'incentivo nazionale e dei contributi dell'Unione europea non superino i costi ammissibili;
- se la somma degli incentivi comunitari correlati ai costi ammissibili e del credito di imposta risulta minore o uguale alla spesa ammissibile complessivamente sostenuta nel periodo di imposta per il quale l'istante intende accedere all'agevolazione, si potrà beneficiare del credito di imposta per l'intero importo calcolato;
- nel caso, invece, di superamento del limite massimo (i.e. 100 per cento dei costi sostenuti) occorrerà ridurre il credito di imposta, in modo da garantire che tutti gli incentivi (fiscali e non) ricevuti per sovvenzionare gli investimenti in attività di R&S non eccedano i costi complessivamente sostenuti eleggibili per il credito di imposta.

[torna su](#)

---

## Inerenza come presupposto per la deducibilità dei costi

*Corte di Cassazione – Sentenza del 20 gennaio 2017, n.1544*

La Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di imposte sui redditi e Iva, l'inerenza, quale requisito di deducibilità del costo, esige la concreta strumentalità del medesimo costo all'attività dell'impresa, poiché, ai fini della deducibilità, occorre tenere in considerazione la diretta connessione del costo o della spesa ad una precisa componente di reddito. Secondo la stessa Corte, inoltre, l'onere probatorio gravante sul contribuente non è assolto con la sola prova di legittimità dell'erogazione, in quanto occorre dimostrare la coerenza economica della spesa, ove contestata dall'Amministrazione finanziaria, tramite una specifica prova di funzionalità del costo contestato agli obiettivi d'impresa.

[torna su](#)

---

## Sanzionata la dichiarazione non veritiera sull'origine della merce

*Corte di Cassazione – Sentenza del 20 gennaio 2017, n.1541*

La Corte di Cassazione ha chiarito che è legittimo l'avviso di irrogazione delle sanzioni, emesso, ai sensi dell'art.303 del dpr 23 gennaio 1973, n.43 (cd. "TULD"), nei confronti di dichiarazioni di importazione risultate non veritiere sull'origine delle merci. Secondo la Corte, infatti, nonostante la suddetta disposizione si riferisca espressamente solo a dichiarazioni non veritiere relative alla qualità, quantità o al valore delle merci, l'origine deve considerarsi elemento distintivo della qualità, essendo coperta dall'applicazione estensiva della norma sanzionatoria.

[torna su](#)

## Esclusa la sanzione ridotta in caso di indebita compensazione del credito

*Corte di Cassazione – Sentenza del 29 dicembre 2016, n.27315*

La Corte di Cassazione ha chiarito che il contribuente non può beneficiare delle sanzioni ridotte mediante l'istituto della definizione agevolata di cui all'art.17, comma 3, del dlgs 18 dicembre 1997, n.472, laddove abbia utilizzato in compensazione un credito d'imposta oltre il limite massimo previsto dall'art.34 della legge 23 dicembre 2000, n.388 (attualmente pari a 700 mila euro). Secondo la Corte, infatti, il superamento del limite massimo del credito di imposta compensabile equivale a un omesso versamento dell'imposta per l'importo pari all'eccedenza utilizzata impropriamente in compensazione.

[torna su](#)

## Peculiarità delle *holding* pure nella fiscalità internazionale

*Corte di Cassazione – Sentenza del 28 dicembre 2016, n.27113*

La Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di fiscalità internazionale di gruppo, i requisiti di "beneficiario effettivo" di dividendi e di "ente residente" ai fini dell'applicazione di una Convenzione contro le doppie imposizioni basata sul Modello Ocse devono essere accertati, in fatto, tenendo conto delle peculiari caratteristiche della *holding* percipiente. Secondo la Corte, in particolare, qualora quest'ultima rivesta la qualità di *holding* di pura partecipazione (cd. "*holding* pura"), la mancanza di una struttura organizzativa, tipica di una società operativa, non impedisce il riconoscimento dei suddetti requisiti al fine di accedere ai benefici convenzionali, e richiede, nel merito, la verifica:

del trattenimento e dell'autonomo impiego dei dividendi, o della loro mancata traslazione ad un terzo soggetto residente in un altro Stato, per quanto attiene all'assunzione della qualità di beneficiario effettivo;

del luogo di effettiva adozione delle decisioni direttive, amministrative e di coordinamento delle partecipazioni possedute dalla *holding*, secondo l'attività tipica da questa esercitata per l'identificazione della "sede di direzione effettiva" nello Stato contraente.

[torna su](#)

## Presupposto della diretta iscrizione a ruolo

*Corte di Cassazione – Sentenza del 30 dicembre 2016, n.27495*

La Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di mancati versamenti Iva, la mancata emissione o notifica dell'invito al versamento del dovuto di cui all'art.60, comma 6, del Decreto Iva, non impedisce all'Amministrazione finanziaria di iscrivere direttamente a ruolo l'imposta non versata dal contribuente, così come risultante dalla dichiarazione annuale. Secondo la Corte, infatti, l'unica funzione del predetto avviso è quella di consentire l'attenuazione delle conseguenze sanzionatorie dell'omissione, fermo restando l'obbligo di corresponsione integrale del tributo e degli interessi maturati.

[torna su](#)

## Nulla la delega di firma “illimitata”

*Commissione Tributaria Provinciale di Milano – Sentenza del 5 gennaio 2017, n.83/29/2017*

La CTP di Milano ha chiarito che è nullo l’avviso di accertamento se il sottoscrittore ha agito sulla base di una delega rilasciata dal Capo dell’Ufficio per un tempo illimitato. Secondo la Commissione, infatti, ai sensi dell’art.42 del Tuir, la delega di firma, oltre a dover essere sempre motivata, deve indicare il limite di termine di validità e il nome del soggetto delegato.

[torna su](#)

## Verifica degli indici di vitalità nelle operazioni di fusione

*Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sentenza del 1 dicembre 2016, n.6353/18/2016*

La CTR della Lombardia ha chiarito che, in materia di riporto delle perdite fiscali pregresse nell’ambito di fusioni societarie, l’art.172, comma 7 del Tuir, va interpretato nel senso che la verifica della sussistenza degli indici di vitalità economica della società incorporata deve limitarsi solo all’esercizio precedente alla fusione. Secondo la Commissione, inoltre, qualora l’Amministrazione finanziaria intenda recuperare le perdite pregresse di periodo (i.e. quelle realizzate tra l’inizio del periodo di imposta e la data di efficacia giuridica dell’operazione di fusione) in quanto indebitamente riportate, dovrà eccepire una condotta elusiva della società incorporante, fondata su idonea documentazione probatoria.

[torna su](#)

### Fonti

*Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea; Guida Normativa edita da “Il Sole24Ore”; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.*

---

A cura di

**dott. Alessandro Pinci**

**dott. Diego Annarilli**

**dott. Flavio Notari**

---

### **LO STUDIO**

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 22 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

### **DISCLAIMER**

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

#### **Milano**

Piazza Pio XI, 1  
20123 Milano  
T +39 02 45 381 201  
F +39 02 45 381 245  
[milano@legalitax.it](mailto:milano@legalitax.it)

#### **Roma**

Via Flaminia, 135  
00196 Roma  
T +39 06 8091 3201  
F +39 06 8077 527  
[roma@legalitax.it](mailto:roma@legalitax.it)

#### **Padova**

Galleria dei Borromeo, 3  
35137 Padova  
T +39 049 877 5811  
F +39 049 877 5838  
[padova@legalitax.it](mailto:padova@legalitax.it)

#### **Verona**

Stradone Porta Palio, 76  
37122 - Verona  
T +39 045 809 7000  
F +39 045 809 7010  
[verona@legalitax.it](mailto:verona@legalitax.it)